

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO V

PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO E PER VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA

Art. 40

Istruzione

1. La Procura federale, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.
2. Le indagini devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.
3. Al termine degli accertamenti la Procura federale adotta i provvedimenti di cui all'art. 32, comma 5, comunicando le conclusioni agli interessati.

Art. 41

Giudizio

1. Qualora nel giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare nazionale prevale su quella delle Commissioni disciplinari territoriali. Per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dalla Corte di giustizia federale.
2. Pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare competente, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
3. Il termine per comparire innanzi all'Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.
4. Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 8.
5. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
6. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 33, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione disciplinare decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di seconda istanza.
8. Del dibattimento va redatto succinto verbale.
9. La Commissione disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, della Procura federale.
10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi ovvero se risulta che il fatto è diverso, la Commissione disciplinare rimette senza indugio gli atti alla Procura federale, sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
11. Le decisioni vanno trasmesse, appena depositate, in copia integrale al Presidente federale e alla Procura federale.

Art. 42**Gravami**

1. L'appello è proponibile dalle parti interessate, dalla Procura federale, dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto. Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza.
2. Legittimati a proporre istanza di revocazione, prevista nei casi di cui all'art. 39, sono unicamente le parti del giudizio, definito, in prima od in seconda istanza, con la decisione gravata.

Art. 43**Disciplina antidoping**

1. La disciplina antidoping è regolata, in ogni sua parte, in base alle Norme sportive antidoping cui si fa espresso richiamo.